

SEZIONE II.

Della girata.

256. La girata trasferisce la proprietà della cambiale e tutti i diritti a questa inerenti.

I giranti sono solidariamente responsabili dell'accettazione e del pagamento della cambiale alla scadenza.

257. Se il traente, l'emittente od il girante ha vietato il trasferimento della cambiale per mezzo di girata colla clausola « non all'ordine » od altra equivalente, le girate fatte malgrado il divieto producono soltanto, rispetto a colui che appose la clausola, gli effetti di una cessione.

258. La girata dev'essere scritta sulla cambiale, datata, e sottoscritta dal girante. Essa è valida, ancorchè il girante scriva soltanto il suo nome e cognome, e la sua ditta, a tergo della cambiale.

Ogni possessore ha diritto di riempire le girate in bianco.

259. La girata colla clausola « per procura », « per incasso », « per mandato », « valuta in garanzia » od altra equivalente non trasferisce la proprietà della cambiale, ma autorizza il giratario ad esigerla, a protestarla, a stare in giudizio ed anche a girarla per procura.

Se alla girata fu aggiunta la clausola « senza garentia » od altra equivalente, il girante non contrae obbligazione cambiaria.

260. La girata di una cambiale già scaduta produce soltanto gli effetti di una cessione.

SEZIONE III.

Dell'accettazione.

§ 1° Disposizioni generali.

261. La cambiale tratta a certo tempo vista dev'essere presentata per l'accettazione entro un anno dalla data; altrimenti il possessore decade dall'azione di regresso.